

Consiglio di Stato 05/03/2003 n. 1218  
legge 109/94 Articoli 20, 26 - Codici 20.1, 25.1

Nel caso in cui il bando di gara preveda (conformemente a quanto stabilito dall'art. 7, commi 7 e ss., del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358), che le imprese interessate possono presentare la domanda di partecipazione alla gara, oltre che per lettera, anche per telegramma, telefax o e-mail, e che, nel caso di utilizzo di questi ultimi mezzi, la domanda di partecipazione deve essere confermata per lettera da spedirsi non oltre il termine previsto dal bando stesso, la documentazione attestante i requisiti di partecipazione alla gara deve essere trasmessa alla stazione appaltante con la lettera di conferma, non essendo altresì necessario il suo invio assieme alla e-mail od al telefax tramite i quali è stata avanzata la domanda di partecipazione. L'illegittima esclusione di un concorrente si pone come vizio strutturale dell'intero procedimento di gara; il procedimento stesso, pertanto, nel caso di annullamento in s.g. del provvedimento di esclusione, è destinato a cadere, travolgendo conseguenzialmente anche l'atto terminale di aggiudicazione della gara, automaticamente, de iure, senza bisogno di un'autonoma impugnativa. E' da considerare nullo ex art. 1418, primo comma, cod. civ. e non già annullabile un contratto di appalto nel caso in cui risultino violate le norme di diritto pubblico - e, pertanto, imperative - attinenti alla fase di scelta del contraente e, per tale motivo, sia stata annullata l'aggiudicazione.